



Corso Armando Diaz 11
e-mail: amac87@alice.it
www.amac87.it
Partita IVA e Codice fiscale: 02300310048

Mondovì, 8 gennaio 2026

Verbale Assemblea Straordinaria dei Soci del 08/01/2026.

In data 08/01/2026 alle ore 17.00 presso l'abitazione del Presidente in via Torino 89 a Mondovì, si è tenuta in seconda convocazione, l'annuale Assemblea dei Soci dell'AMAC ETS (Ente del Terzo Settore)

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

- **Presidente:** Betty Sciolla
- **Consiglieri:** Carla Ferrero, Samuele Crosetti, Massimo Balsamo, Laura Bongiovanni

Ordine del Giorno

- 1. Comunicazioni del Presidente.**
- 2. Modifica Statuto dell'Associazione in AMAC APS-ETS.**
- 3. Varie ed eventuali.**

Vengono nominati il Segretario Verbalizzante Carla Ferrero ed il Presidente dell'Assemblea Massimo Balsamo.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente ringraziando i presenti illustra le motivazioni per le quali è stata indetta questa Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo dà il benvenuto al nuovo Consigliere Laura Bongiovanni che ha sostituito il socio Enzo Susella che per motivi familiari aveva rassegnato le proprie dimissioni.

2. Modifica Statuto dell'Associazione AMAC ETS in AMAC APS-ETS.

Il Presidente dell'Assemblea Massimo Balsamo legge punto per punto le modifiche apportate allo Statuto AMAC APS-ETS necessarie per l'adeguamento dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei Soci delibera all'unanimità le modifiche dando mandato alla Presidente di procedere con la registrazione all'Agenzia delle Entrate, esente da spese, come citato dall'articolo 82 del Codice Terzo Settore al comma 3 (così come modificato dall'articolo 26 del d.lgs. 3 agosto 2018, n. 105), dispone che "omissis ... **Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative. ... omissis**" e al comma 5 dispone che "omissis ... **richiesti dagli enti di cui al comma 1 (Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti del Terzo settore ... omissis)** sono esenti dall'imposta di bollo.

Si allega copia dello Statuto modificato AMAC APS-ETS al presente verbale.

3. Varie ed eventuali.

Si rimandano alla prossima riunione del Consiglio Direttivo che si terrà indicativamente entro la metà del mese di marzo.

Alle ore 18:50 il Presidente dell'Assemblea dei Soci dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente

Elisabetta Sciolla

Il Segretario Verbalizzante

Carla Ferrero

Il Presidente Assemblea

Massimo Balsamo



Corteo Armando Diaz 11
e-mail: amac87@alice.it
www.amac87.it
Partita IVA e Codice fiscale: 02300310048

Mondovì, 8 gennaio 2026

Verbale Assemblea Straordinaria del 08/01/2026.

In data 08/01/2026 alle ore 17.00 presso l'abitazione del Presidente in via Torino 89 a Mondovì, si è tenuta in seconda convocazione, l'annuale Assemblea dei Soci dell'AMAC ET2 (Ente del Terzo Settore).

Sono presenti per il Consiglio Direttivo:

- Presidente: Betty Sciolle
- Consiglieri: Carla Ferrero, Samuele Cresto, Massimo Balsamo, Laura Bongiovanni

Ordine del Giorno

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Modifica Statuto dell'Associazione in AMAC APS-ETS.
3. Varie ed eventuali.

Vengono nominati il Segretario Verbalizzante Carla Ferrero ed il Presidente dell'Assemblea Massimo Balsamo.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente ringraziando i presenti illustra le motivazioni per le quali è stata indetta questa Assemblea Straordinaria. Il Consiglio Direttivo dà il benvenuto al nuovo Consigliere Laura Bongiovanni che ha sostituito il socio Enzo Susella che per motivi familiari aveva rassegnato le proprie dimissioni.

2. Modifica Statuto dell'Associazione AMAC ET2 in AMAC APS-ETS.

Il Presidente dell'Assemblea Massimo Balsamo legge punto per punto le modifiche apportate allo Statuto AMAC APS-ETS necessarie per l'adeguamento dell'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore).

Dopo breve discussione, l'Assemblea dei soci delibera all'unanimità le modifiche dando mandato alla Presidente di procedere con la registrazione all'Agenzia delle Entrate, essente da spese, come previsto dall'articolo 82 del Codice Terzo Settore al comma 3 (così come modificato dall'articolo 26 del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105), dispone che "omissis". Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli statuti alle modifiche o integrazioni normative "omissis" e al comma 2 dell'articolo 82 del Codice Terzo Settore al comma 3 (così come modificato dall'articolo 26 del D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105), dispone che "omissis".

Direzione Provinciale di Cuneo - Ufficio Territoriale di Mondovì

Registrale il 12/1/2026 al n. 9 Serie 3
con € / (Euro) ESENTE

Per il Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO

Davide Porta

"Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale"



STATUTO DELL'ENTE DEL TERZO SETTORE
ASSOCIAZIONE MONREGALESE AMICI DEI CIECHI

Art. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE e SEDE

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, al Codice Civile e al D.Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" (d'ora in avanti Codice) e s.m.i., l'Associazione senza scopo di lucro denominata **"ASSOCIAZIONE MONREGALESE AMICI DEI CIECHI"**, Associazione di Promozione Sociale, Ente del Terzo Settore (d'ora in avanti "Associazione"), siglabile **"AMAC APS-ETS"**, con sede in Mondovì, Corso Armando Diaz numero 11, e durata a tempo indeterminato.

2. La denominazione dell'Associazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore), a seguito dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. Essa potrà istituire con delibera dell'Assemblea Ordinaria sedi secondarie, amministrative, sezioni locali. La variazione di sede legale deliberata dall'Assemblea Ordinaria dei Soci non dovrà intendersi quale modifica del presente Statuto se effettuata all'interno dello stesso Comune.

Art. 2 - SCOPI, FINALITA' ed ATTIVITA'

1. L'Associazione ha come scopo il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di attività di interesse generale aventi ad oggetto: "erogazione di beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale".

L'Associazione, ispirandosi ai principi umani di solidarietà, attenta alle necessità emergenti nella realtà dei bambini, adolescenti e dei giovani e meno giovani, si prefigge come scopo di prevenire, alleviare e rimuovere stati di bisogno e disagio in generale.

La sua attività consiste principalmente nello sviluppo di attività tiflo-ricreative, sportive e culturali a favore dei non vedenti, per consentire loro una maggiore autonomia, avvalendosi anche di supporti elettronico-sensoriali e tecnico-informatici.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle descritte a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale sopra identificate, secondo criteri e limiti definiti da apposito Decreto Ministeriale.

2. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma precedente e al fine di sostenere l'autonoma iniziativa della collettività che concorre a perseguire il bene comune, l'Associazione si propone, ai sensi dell'art. 5 del Codice, di svolgere in via esclusiva o principale ed in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, una o più attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della Legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla Legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- d) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

Man: Zed
Gisela: Zed

- e) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - f) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - g) Trascrizione e Stampa in Braille.
 - h) Acquisto e consegna di ausili utili a migliorare la quotidianità a persone affette da gravi problemi visivi.
 - i) Incontri presso siti pubblici e privati per proporre suggerimenti logistici al fine di migliorare la
 - j) segnaletica utile alle persone con disabilità visive perfezionando la Carta dei Servizi.
 - k) Museo della Stampa Braille riservato a nuova informazione a scuole di ogni ordine e grado.
 - l) Caffè al buio: momenti per riflettere che la cecità assoluta non è quella tragedia che il mondo
 - m)immagina e si può vivere la propria vita in tutta serenità, godendo le gioie come tutti gli esseri umani.
 - n) Il Gioco del Torball con atleti vedenti bendati.
3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'Associazione in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione, tramite il quale svolge l'attività, soltanto le spese preventivamente autorizzate, effettivamente sostenute e documentate, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei soci. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Art. 3 - PATRIMONIO ed ENTRATE dell'ASSOCIAZIONE

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.
3. Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito:
 - a) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
 - b) eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio;
 - c) eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

 - d) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
 - e) dai contributi dei privati;
 - f) dai contributi di enti o istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
 - g) dai proventi del patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà;
 - h) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
 - i) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
 - j) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
 - k) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale;
 - l) proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di modico valore.
4. Il Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderirvi. L'adesione all'Associazione non comporta

M. Z...

S. Schen...

obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari.

I versamenti a favore del fondo patrimoniale possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto: in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato a tale titolo.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, in particolare, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Art. 4 - LAVORO e VOLONTARIATO

1. I lavoratori degli Enti del Terzo Settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai Contratti Collettivi di Lavoro.

2. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

Il volontario, per sua libera scelta, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale, spontaneo e gratuito, esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è Socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario il Socio che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I volontari devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

Art. 5 - SOCI

1. L'Associazione è stata costituita ai sensi del comma 1 art. 32 del Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017.

2. Il numero dei Soci dell'Associazione è ILLIMITATO e ne possono far parte tutte le persone fisiche o le APS che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6 - CRITERI di AMMISSIONE ed ESCLUSIONE dei SOCI

1. Sono Soci:

- **fondatori** coloro che hanno sottoscritto l'Atto costitutivo e partecipato alla costituzione dell'originario fondo patrimoniale dell'Associazione;
- **ordinari** coloro che aderiscono all'Associazione nel corso della sua esistenza;
- **beneficiari** coloro cui vengono erogati i servizi che l'Associazione si propone di svolgere;
- **benemeriti** coloro che effettuano versamenti al fondo patrimoniale ritenuti di particolare rilevanza dal Consiglio Direttivo, oppure le persone nominate dal Consiglio Direttivo per particolari benemeritenze acquisite nel campo delle attività pubbliche.

2. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi. L'ammissione di un nuovo Socio è regolata in base a criteri non discriminatori per motivi di genere, etnici, razziali, culturali, politici o religiosi. Gli aderenti sono tenuti al pagamento della quota annuale stabilita dal

Monrico Zahra

Dischiocchia

Consiglio Direttivo, devono rispettare lo Statuto e le decisioni degli organi associativi, nonché collaborare al perseguimento dei fini statutari.

In caso di domande di ammissione a Socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate da chi esercita la patria potestà.

Tutti i Soci regolarmente iscritti, ad eccezione dei Soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative e a tutti spetta l'elettorato attivo e passivo.

3. Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo, con la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e i Regolamenti. Il Consiglio Direttivo deve provvedere, in ordine alle domande di ammissione, ordinariamente almeno una volta ogni trimestre; in assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda, si intende che essa è stata respinta.

L'accoglimento della domanda di adesione comporta l'automatica iscrizione nel Libro dei Soci.

Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza, che deve essere sempre motivata e comunicata all'interessato entro 30 giorni, è ammesso ricorso all'Assemblea dei Soci.

Il ricorso all'Assemblea dei Soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

Nelle more della deliberazione del Consiglio Direttivo, coloro che hanno presentato domanda di adesione possono partecipare alla vita dell'Associazione, con la sola esclusione del diritto di voto che può essere esercitato solo da coloro che risultano iscritti nel Libro dei Soci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato: non può, quindi, essere disposta per un periodo temporaneo.

4. Lo status di Socio si perde per recesso, dimissioni, morosità o esclusione.

I Soci sono espulsi per i seguenti motivi:

- a) quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti Interni, o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali;
- c) quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'Associazione ovvero assumano comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome.

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel Libro dei Soci.

La perdita della qualifica di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta sia all'interno dell'Associazione sia all'esterno per designazione o delega.

Il Socio cessato o escluso deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività della cessazione o dell'esclusione.

In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo l'associato o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annualmente versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Art. 7 – DIRITTI e DOVERI dei SOCI

1. Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione ed alla sua attività;
2. I Soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali Regolamenti dell'Associazione;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;

Mani Zela

di schieda

- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

I Soci sono tenuti:

- all'osservanza dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento non contrario agli interessi dell'Associazione;
- al pagamento nei termini della quota associativa.

Art. 8 - QUOTA ASSOCIATIVA

1. I Soci devono corrispondere, entro il termine del 31 marzo, la quota associativa annuale nell'importo stabilito dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non restituibile;
2. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori oltre al versamento di cui sopra, ma è facoltà degli aderenti effettuare contributi ulteriori rispetto alla quota associativa annuale.

Art. 9 - GLI ORGANI dell'ASSOCIAZIONE

Gli organi obbligatori dell'Associazione sono:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.

Inoltre, per volontà dei Soci o nei casi previsti dalla Legge, potranno o saranno nominati:

- il Vicepresidente;
- il Segretario;
- il Tesoriere;
- l'Organo di controllo;
- il Revisore dei conti.

Tutte le cariche, ad eccezione dell'Organo di controllo e del Revisore dei conti in possesso dei requisiti professionali, sono gratuite, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 10 - L' ASSEMBLEA ORDINARIA e STRAORDINARIA dei SOCI

1. L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci. L'assemblea può essere Ordinaria o straordinaria. E' Straordinaria l'assemblea convocata per la modifica dello Statuto oppure per lo scioglimento dell'Associazione, è Ordinaria in tutti gli altri casi; L'Assemblea ha i più ampi poteri deliberativi.
2. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del Bilancio consuntivo, entro i termini previsti dalla Legge.
3. Nelle assemblee dell'Associazione hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei Soci. Ciascun Socio dispone del voto singolo.
Per i Soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dall'esercente la responsabilità genitoriale sui medesimi. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo.
Ciascun Socio può farsi rappresentare nell'Assemblea da un altro Socio mediante delega scritta.
Ciascun Socio può rappresentare sino ad un massimo di tre altri soci.
4. L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno o quando lo richieda almeno un quinto dei Soci o almeno un terzo dei Consiglieri oppure l'Organo di controllo o il Revisore Legale dei Conti.
5. La convocazione deve contenere l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di svolgimento e l'ordine del giorno. La convocazione deve essere portata a conoscenza dei Soci mediante affissione nella sede sociale nei quindici giorni precedenti la prima convocazione, oppure mediante inviti scritti (inviati almeno otto

Mani Zeb

Disobbedienza

giorni prima della data della riunione), oppure mediante pubblicazione su un periodico avente diffusione nella zona in cui opera l'Associazione.

L'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei Soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Soci intervenuti.

Tra la data per la prima e per la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente dell'Associazione o da altra persona nominata dall'Assemblea stessa.

Delle delibere adottate viene redatto verbale, firmato per conferma dal Presidente dell'Assemblea e da altra persona chiamata a svolgere le funzioni di Segretario.

L'Assemblea:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi dell'Associazione, attribuendo le cariche sociali;
- b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approva il Bilancio e la relazione dimissione ai sensi dell'art. 16 del Codice;
- d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- e) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
- f) delibera sull'esclusione degli associati;
- g) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- h) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

Le delibere di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Soci intervenuti in Assemblea.

8. L'Assemblea, che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero di Consiglieri in seno al eligendo Consiglio Direttivo.

9. La convocazione dell'Assemblea Straordinaria si effettua con le modalità previste dal presente art. 10.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

L'Assemblea Straordinaria dei Soci approva eventuali modifiche dello Statuto con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei Soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 11 - II CONSIGLIO DIRETTIVO

1. L'Associazione è amministrata da un numero di amministratori, eletti e individuati nel numero dai Soci, che agiranno in forma collegiale sotto forma di Consiglio Direttivo.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando anche a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'Associazione.

2. Coloro che intendono candidarsi alla carica di Consigliere devono presentare domanda al Consiglio uscente almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea convocata per l'elezione.

Alla carica di Consigliere possono essere liberamente eletti tutti i Soci.

3. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

4. Se per dimissioni, o per altra causa, viene a mancare più della metà dei Consiglieri, quelli rimasti in carica si intendono decaduti dalla carica e l'Assemblea verrà convocata d'urgenza per l'elezione dell'intero Consiglio Direttivo. Nel caso che uno o più Consiglieri, non costituenti la maggioranza dei Consiglieri in carica, vengano a mancare, quelli restanti provvederanno alla loro sostituzione, surrogandoli con i primi esclusi nella votazione per l'elezione del Consiglio Direttivo.

Umanità Zehn
Stichet Schiele

Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai Consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'Associazione, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei Soci.

I Consiglieri promuovono singolarmente, nell'ambito delle rispettive competenze, e collegialmente, nel Consiglio Direttivo, l'attività dell'Associazione; coordinano le iniziative, valutano la fattibilità delle proposte, organizzano le singole attività, anche servendosi di collaboratori esterni. Il Consiglio Direttivo può dettare norme di carattere generale alle quali i singoli Consiglieri, pur nell'esercizio della propria autonomia regolamentare, devono attenersi.

7. Al Consiglio Direttivo spettano tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione, esclusi quelli che non siano dalla Legge o dal presente Statuto tassativamente riservati all'Assemblea dei Soci, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti ed i fatti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dell'oggetto sociale.

Il Consiglio Direttivo, pertanto:

- delibera sulle domande di ammissione o di recesso dei Soci;
- stabilisce l'importo delle quote associative;
- amministra il patrimonio e le rendite sociali;
- dirige e gestisce l'Associazione;
- delibera sull'attività da svolgere e sui programmi da realizzare;
- ratifica o meno i provvedimenti di sua competenza emanati in caso di necessità o urgenza dal Presidente;
- cura la predisposizione del Bilancio da sottoporre per l'approvazione all'Assemblea.

8. Il Consiglio Direttivo potrà, inoltre, istituire sezioni operative su tutto il territorio nazionale, affidando la conduzione ad uno o più associati.
9. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente, o di chi ne fa le veci, quando lo richieda l'interesse dell'Associazione o quando ne sia fatta domanda scritta da un Consigliere in carica, dall'Organo di controllo o dal revisore legale, se vigenti.
10. La lettera di convocazione del Consiglio deve indicare il luogo, la data e l'ora della riunione e deve essere inviata a ciascun Consigliere almeno tre giorni prima dell'adunanza. In caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente e con preavviso di un solo giorno.
11. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute di diritto dal Presidente; in sua assenza sono presiedute dal Vicepresidente o da altro Consigliere appositamente nominato all'apertura della riunione.
12. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente della riunione.
13. Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Art. 12 - IL PRESIDENTE

1. La rappresentanza legale dell'Associazione, di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.
2. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione; in casi eccezionali di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, salvo sottoporre al Consiglio Direttivo la ratifica del suo operato.
3. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo; cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

M. Amici-Zab
Isabella Z...

Art. 13 - II VICEPRESIDENTE

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

Art. 14 - II SEGRETARIO

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività esecutive necessarie per il funzionamento dell'Associazione.

Il Segretario cura la tenuta dei Libri dell'Associazione.

Art. 15 - II TESORIERE

Il Tesoriere cura la gestione finanziaria dell'Associazione, cura la tenuta dei registri contabili e predispone, dal punto di vista contabile, il Bilancio annuale.

Art. 13 - ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Assemblea provvede alla nomina di un organo di controllo, collegiale o anche monocratico, nei casi previsti dall'art. 30 del Codice del Terzo Settore – D.Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità.
2. Nel caso in cui l'organo di controllo sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Codice Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro;
4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8, ed attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai Sindaci;
5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 14 - REVISIONE LEGALE dei CONTI

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore – D. Lgs. 117/2017 o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere una persona fisica oppure un Collegio;
2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i Soci, lo stesso non può essere retribuito;
3. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo;
4. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi;
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica tre anni e può essere rinominato;
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'Associazione, può assistere alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo senza diritto di voto, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del Bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.

Monregalese
disobediente

Art. 15 - LIBRI dell'ASSOCIAZIONE

L'Associazione deve tenere:

- a) il Libro dei Soci, associati o aderenti;
- b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.

I Libri di cui alle lettere a) e b), sono tenuti a cura dell'organo di amministrazione.

I Libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I Soci hanno diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta inviata al Consiglio Direttivo, cui deve essere dato riscontro entro i successivi quindici giorni.

Art. 16 - BILANCIO

Gli esercizi dell'Associazione chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Entro i termini stabiliti dalla Legge, l'Associazione deve redigere il Bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale - con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente - e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Il Bilancio con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori al limite di cui al 2° comma dell'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017.

Il Bilancio documenta altresì il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali.

Il Bilancio deve essere depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Indipendentemente dalla redazione del Bilancio annuale, l'Associazione, per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze, o campagne di sensibilizzazione, redige entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare, anche a mezzo di relazione illustrativa, in modo chiaro e trasparente, le entrate e le spese relative a ciascuna di detta celebrazione, ricorrenza o campagna di sensibilizzazione.

Art. 17 - SCIOGLIMENTO

1. L'Assemblea Straordinaria può decidere lo scioglimento dell'Associazione con voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, l'Assemblea può nominare uno o più liquidatori e determina la devoluzione del patrimonio residuo ai sensi dell'art. 9 del Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.
2. In caso di scioglimento, ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio regionale afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del Codice), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore.
3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Associazione interessata è tenuta ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli;
4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Monregalese
Lisabetta

Art. 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

I soci si impegnano a rimettere al giudizio di un arbitro amichevole compositore qualsiasi controversia di qualsivoglia natura, nessuna esclusa, fra i Soci e qualsiasi Organo sociale che dovesse sorgere per ragioni inerenti agli scopi ed il funzionamento dell'Associazione o per motivi ad essi connessi.

L'arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale competente in ragione della sede legale dell'Associazione, giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

La decisione dovrà essere resa entro 90 (novanta) giorni dalla nomina e sarà immediatamente esecutiva.

Art. 19 - NORME FINALI

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile, del Codice del Terzo Settore e relativi Decreti Attuativi, del D.P.R. 361/2000, della normativa nazionale e regionale in materia.

L'adeguamento del presente Statuto per l'iscrizione al RUNTS (Registro Unico Nazionale Terzo Settore):

- 1) è stato sottoposto ad approvato all'unanimità durante l'Assemblea Straordinaria dei Soci in data 08/01/2026. Esente da imposta di registro e bollo per adeguamento ai sensi dell'art.82 D.Lgs 117/2017.
- 2) Annulla e sostituisce i precedenti Statuti registrati all'Agenzia delle Entrate del 27/05/2022 al n.598, del 14/02/2003 al n.3208, del 30/06/1998 al n.3208 ed all'Atto costitutivo del 06/11/1992 al n.1736.

Mondovì, 8 gennaio 2026

Dischiodo Mami Zelm

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di CUNEO - Ufficio Territoriale di Mondovì

Allegato all'atto registrato il 12/1/2026
al n. 9 Serie 3

Per il Direttore Provinciale

IL FUNZIONARIO
Davide Porta

"Firma su delega conferita dal Direttore Provinciale"

